

VERBALE NR 102  
DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI  
DEL 04 LUGLIO 2019

Il giorno 04 luglio 2019, alle ore 17.00, presso il Circolo Ospedalieri (noto come Retone) in Lungarno G. D'annunzio, 102 - Pisa, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Generale dei Soci per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione delle variazioni apportate allo Statuto secondo le disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
2. Varie ed eventuali.

**Nomina del Presidente e del Segretario della seduta**

Il Presidente dell'Associazione, Dott Angelo Pomicino, constatato che il numero legale dei presenti, nr 59, è superiore alla quota richiesta dallo Statuto, pari ad un ventesimo dei Soci avente diritto a partecipare, dichiara aperta la seduta e propone la nomina del Presidente e del Segretario della seduta rispettivamente nelle persone della Prof.ssa Angela Anna Barranca e della Prof.ssa Maria Giovanna Guarguaglini.

**L'Assemblea approva all'unanimità.**

1. Lettura e approvazione delle variazioni apportate allo Statuto secondo le disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

La Prof.ssa Angela Anna Barranca assume la Presidenza e dopo un saluto all'Assemblea illustra brevemente l'iter di correzione dello Statuto e dà la parola al Presidente Onorario, dott. Bruno Cimini che sottolinea l'obbligatorietà, per legge, delle modifiche in esame e successivamente al Presidente dott. Angelo Pomicino che procede alla lettura comparata vecchio/nuovo delle variazioni apportate allo Statuto (secondo il D.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore). L'Assemblea prende visione della versione comparata sia su schermo che su copie cartacee che sono state distribuite.

In particolare vengono illustrate e discusse le parti nuove indicate in rosso. Il nome dell'Associazione rimarrà invariato come definito nel verbale n. 83 del 24/09/2003 con la sola aggiunta dell'acronimo **a.p.s.** (Associazione di Promozione Sociale) in tutti i documenti prodotti dalla data dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.



Per quanto riguarda tutte le altre parti, l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello Statuto, che risulta pertanto, il seguente (vedi allegato).

2. Varie ed eventuali.

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare alle ore 17.40 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

Prof. Maria Giovanna Guarguaglini



Il Presidente dell'Assemblea

Prof. Angela Anna Barranca



AR DELLE ENTITÀ  
E PROVINCIALE DI PISA  
TERRITORIALE DI PISA  
19/01/2017  
SERIE III

# Statuto della Associazione senza scopo di lucro "CENTRO PISANO DI CULTURA PERMANENTE – UNI.DE.A. a.p.s."

## **Titolo I**

### **Costituzione**

#### **Articolo 1 - Denominazione**

1.1 L'Organizzazione "Centro Pisano di Cultura Permanente – Università degli Adulti" (C.P.C.P. - UNI.DE.A. a.p.s.) è una Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro costituita da persone fisiche, persone giuridiche ed Enti che accettano le norme stabilite dal presente Statuto.

1.2 L'Associazione svolge la propria attività ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

#### **Articolo 2 - Scopo**

2.1 L'Associazione ha lo scopo di promuovere la formazione e l'aggiornamento di persone che hanno interesse nella divulgazione della cultura e dei suoi molteplici aspetti e costituisce un punto d'incontro degli iscritti per una più ampia socializzazione del sapere.

2.2 A tale fine compie studi e ricerche nel campo delle scienze dell'educazione e organizza corsi seminari e convegni anche a livello internazionale, con particolare riguardo ai Paesi dell'Unione Europea, nonché gite turistico-culturali.

2.3 Le iniziative da intraprendere saranno, in modo specifico, prevalentemente orientate verso la preparazione di formatori e la sperimentazione di nuove tecnologie dell'educazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
UNIVERSITARIA DI PISA  
SERIE III

### Articolo 3 - Durata

3.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

### Articolo 4 - Sede sociale

4.1 La sede sociale è in Pisa.

### Articolo 5 - Soci

5.1 L'Associazione si compone di soci fondatori, di soci ordinari, di soci straordinari e di soci sostenitori.

1) I soci fondatori sono coloro che parteciparono alla nascita del C.P.C.P. il 3 nov. 1983.

2) I soci ordinari sono coloro che, oltre a versare la quota sociale annuale, partecipano in modo continuativo e permanente alle attività dell'Associazione.

3) I soci straordinari sono coloro che si mettono a disposizione dell'Associazione al fine di garantire gratuitamente l'espletamento di determinati servizi.

4) I soci sostenitori sono coloro che, oltre alla quota sociale, versano all'Associazione un contributo una *tantum*.

Gli associati ordinari e sostenitori possono anche essere Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, e sempre nei limiti di cui all'art. 35 terzo comma del Codice del Terzo Settore.

Le persone giuridiche e gli Enti aventi atto costitutivo e, oppure, statuto coerenti con lo scopo di cui all'articolo 2, qualora sia accolta la loro formale richiesta di associarsi, assumono lo status di Centri Associati.

### Articolo 6 - Ammissione

6.1 L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo dietro richiesta della persona o del legale rappresentante dell'Ente interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli Associati.

UNIONE  
LE DI PISA  
IALE DI PISA  
SERIE IV

6.2 Può essere socio ordinario chiunque si riconosca nel presente statuto e indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, sesso, cittadinanza, etnia, professione e stato fisico. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) esaminare i libri sociali con preavviso di almeno 15 giorni al Presidente;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'Associazione;
- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute purché autorizzate e documentate;
- h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- 1) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- 2) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- 3) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

## Articolo 7 - Dimissione ed esclusione

7.1 La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, con effetto dall'anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta;
- 2) per esclusione, quando esistano gravi ragioni, su decisione presa dal Collegio dei Probiviri senza formalità di procedura, con il rispetto del contraddittorio e attesa la ratifica del provvedimento da parte dell'Assemblea dei soci;

3) per rinuncia, da parte di coloro che nel corso dell'anno non manifestano la volontà di concorrere nell'attività dell'Associazione.

7.2 Il socio recedente o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.

SERIE III

## **Titolo II**

### **Amministrazione**

#### **Articolo 8 - Presidenza dell'Associazione**

8.1 L'Associazione è legalmente rappresentata dal proprio Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, che è anche Presidente dello stesso; in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente, anche questi eletto dal C.D., o da un membro del Consiglio Direttivo nell'occasione delegato dal Consiglio medesimo.

8.2 Il Presidente può essere coadiuvato da due Coordinatori entrambi da lui nominati.

8.3 Il Coordinatore del Comitato Scientifico è responsabile dell'elaborazione della proposta di piano annuale di attività dell'Ente.

8.4 L'altro Coordinatore svolge la funzione di coordinamento dei Centri Associati nella realizzazione delle attività promosse dall'Associazione.

#### **Articolo 9 - Consiglio direttivo**

9.1 L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto di sette membri, compreso il Presidente.

9.2 Alle riunioni del Consiglio Direttivo saranno invitati anche i soci fondatori a titolo consultivo, senza diritto di voto e tutti coloro che il Consiglio Direttivo riterrà di invitare per la miglior conduzione dell'Associazione.

#### **Articolo 10 – Durata del mandato sociale**

10.1 La durata del mandato del Presidente, del Vice Presidente e dei membri del Consiglio è di tre anni. I membri uscenti sono sempre rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

## **Articolo 11 – Sostituzione del Consigliere**

SERIE III  
11.1 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

11.2 Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio dovrà provvedere alla sua sostituzione nominando il primo della lista dei candidati votati ma non eletti.

11.3 Le funzioni del Consigliere nominato in tal modo dal Consiglio cesseranno alla data in cui doveva cessare il mandato del Consigliere che egli ha sostituito.

## **Articolo 12 - Poteri del Consiglio**

12.1 Il Consiglio Direttivo ha i poteri più estesi per amministrare il patrimonio dell'Associazione e per fare o autorizzare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 33. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **Articolo 13 – Deleghe amministrative**

13.1 Il Consiglio può demandare a uno dei suoi membri o a qualsiasi persona, anche estranea all'Associazione, l'incarico di espletare uno o più negozi determinati, rilasciando regolari procure.

13.2 Il Consiglio nomina il Segretario ed eventuale Tesoriere Economo dell'Associazione scegliendoli tra i membri del Consiglio stesso.

## **Articolo 14 - Deliberazioni del Consiglio**

14.1 Il Consiglio si riunisce ogni volta che è necessario e almeno una volta all'anno, dietro convocazione del Presidente o della maggioranza dei consiglieri.

14.2 Il Consiglio delibera validamente quando la maggioranza dei suoi membri è presente.

### **Articolo 15 – Validità delle decisioni**

15.1 Le decisioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. Il voto per procura o per corrispondenza non è ammesso.

### **Articolo 16 – Trascrizione delle decisioni**

16.1 Le deliberazioni del Consiglio vengono raccolte nel Libro Verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario.

16.2 Gli estratti relativi sono ritenuti conformi agli originali quando portano la firma del Presidente e del Segretario.

### **Articolo 17 - Direttore**

17.1 Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore scegliendolo anche fra i suoi membri.

17.2 Non vi è incompatibilità tra la carica di Direttore e quella di Presidente del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 18 – Funzioni del Direttore**

18.1 Spetta al Direttore:

a) provvedere a dare esecuzione agli atti di amministrazione ordinaria dell'Associazione;

b) provvedere, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo, all'assunzione e licenziamento del personale e a tutti i provvedimenti concernenti i rapporti di dipendenza e collaborazione;

c) provvedere al funzionamento di tutta l'organizzazione relativa all'attività didattica.

### **Articolo 19 – Gratuità delle cariche sociali**

19.1 Le cariche direttive sono tutte rigorosamente gratuite.

SECRET  
C. IAL. D. PISA

## Articolo 20 - Patrimonio

20.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) un fondo patrimoniale di Euro 20.000 (ventimila);
- b) somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate;
- c) ogni altro bene immobile e mobile acquisito dall'Associazione e risultante dal libro degli inventari.

## Articolo 21 - Entrate

21.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali versate annualmente dai soci;
  - b) contributi versati *una tantum* dai soci sostenitori;
  - c) sovvenzioni e contributi che l'Associazione può ottenere dallo Stato e da Enti pubblici o privati sotto riserva di destinazione speciale imposta da tali sovvenzioni e contributi;
  - d) liberalità tra vivi e *mortis causa* che l'Associazione potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla Legge e sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore;
  - e) proventi derivanti da corsi e seminari residenziali e non residenziali, da ospiti residenti per convegni o attività di studi, ricerche e tirocinio; da dipendenti della Pubblica Amministrazione in servizio di missione per attività didattiche ed educative e da studenti e laureati impegnati in attività di specializzazione temporaneamente ospiti nelle case dell'Associazione medesima;
  - f) redditi di capitali mobili ed immobili del fondo patrimoniale;
  - g) remunerazione, compensi e noleggi percepiti per i servizi resi di carattere didattico, editoriale, educativo;
  - h) ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;
  - i) proventi derivanti da raccolta fondi e da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
  - j) in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative in materia di associazioni di promozione sociale e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.
- AFS  
D. P.



## **Articolo 22 – Rimborsi di spesa**

22.1 Il rimborso spese, non forfettario, verrà autorizzato dal Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dall'art. 6.2 lettera g.

## **Articolo 23 – Lavoro dipendente dei soci**

23.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavori autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

## **Articolo 24 - Contabilità**

24.1 Libri obbligatori sono: il libro giornale, il libro degli inventari, il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, il libro delle Assemblee, il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo, il libro dei volontari, il libro dei soci, il libro del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri.

24.2 L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## **Articolo 25 – Collegio dei Revisori dei conti**

25.1 Si provvederà alla composizione di tale organo statutario qualora espressamente previsto dalle norme di legge in vigore o a richiesta dell'Assemblea.

25.2 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri più due supplenti nominati dall'Assemblea anche tra i non soci di cui uno iscritto all'albo dei Revisori dei conti.

25.3 Esso dura in carica tre anni.

25.4 Tali membri sono rieleggibili.

25.5 I Revisori dei conti vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa dell'Ente; esaminano il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto all'Assemblea.

25.6 Essi possono anche assistere alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 25 bis – Organo di Controllo**

- a) L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- b) I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art.2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- c) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- d) I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Articolo 26 - Comitato Scientifico**

26.1 Per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone, l'Assemblea può eleggere un Comitato Scientifico composto da cinque membri, di cui uno è il Coordinatore nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo.

26.2 I cinque membri sono scelti tra persone anche non appartenenti all'Associazione.

26.3 Il Comitato Scientifico rimane in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

26.4 Il Comitato Scientifico è un organo propositivo dal punto di vista tecnico-scientifico e consultivo del Consiglio Direttivo.

26.5 Esso elabora la proposta del piano annuale delle attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

26.6 I pareri del Comitato Scientifico non sono vincolanti.

### **Articolo 27 - Collegio dei Probiviri**

27.1 Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea, anche tra persone estranee all'Associazione. Tali membri sono rieleggibili. Ad essi saranno sottoposte tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Essi giudicheranno "ex bono et equo" senza formalità di procedure. Il loro lodo sarà inappellabile.

### **Titolo III**

### **Assemblea**

### **Articolo 28 – Rappresentanza**

28.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Ogni socio ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

28.2 Gli Enti sono presenti tramite il loro rappresentante legale o persona da questi debitamente autorizzata.

### **Articolo 29 – Convocazione**

29.1 L'Assemblea si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario e, comunque, almeno una volta all'anno dietro convocazione a mezzo affissione di avviso nell'albo dell'Associazione (bacheche), da effettuarsi venti giorni prima dell'Assemblea.

Il Presidente ha facoltà di dare avviso anche a mezzo stampa locale e notiziario interno.

29.2 L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta di almeno un quarto dei soci.

### **Articolo 30 - Presidenza**

30.1 Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute da un socio eletto dall'Assemblea stessa, la quale nomina anche un Segretario.

### **Articolo 31 - Deliberazioni**

31.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione della maggioranza, metà più uno degli associati, e in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, con la partecipazione di almeno un ventesimo degli aventi diritto, e delibera con il voto favorevole, metà più uno, dei presenti.

31.2 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita come sopra indicato. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

### **Articolo 32 – Trascrizione delle decisioni**

32.1 Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte nel libro dei verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta.

### **Articolo 33 - Poteri dell'Assemblea**

33.1 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

1. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
2. delibera sull'esclusione degli associati;
3. delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
4. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
5. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;

6. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
7. elegge il Presidente e il Segretario di seduta;
8. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
9. ratifica, qualora sia richiesto dal presente Statuto, le delibere del Consiglio Direttivo;
10. elegge i membri del Consiglio Direttivo scelti fra i soci fondatori, ordinari e straordinari;
11. nomina i Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
12. delibera le eventuali adesioni dell'Associazione ad Associazioni e Federazioni che perseguono scopi simili.

#### **Articolo 34 – Assemblea straordinaria**

Le modifiche statutarie e lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con le previste maggioranze qualificate.

#### **Articolo 35 – Attivi di Bilancio**

35.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

35.2 L'avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo deve essere reinvestito nelle attività statutarie dell'anno successivo se non diversamente previsto dalla legge.

#### **Articolo 36 - Scioglimento**

36.1 In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, l'Assemblea, deliberando e votando conformemente all'articolo 31, comma 2, nomina un liquidatore scelto tra i soci oppure tra persone estranee all'Associazione.

36.2 Tale liquidatore, cui potrà essere affiancata qualsiasi altra persona di competenza notoria, associata o no, avrà tutti i poteri per realizzare l'attivo e regolare il passivo dell'Associazione.

### Articolo 37 – Devoluzione dell'attivo

37.1 L'attivo netto sussistente sarà devoluto dall'Assemblea, deliberando e votando conformemente all'articolo 31.2, con previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

### Articolo 38 – Divieto di ripartizione dell'attivo tra i soci

38.1 In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell'Associazione disciolta. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo anche durante la vita nell'Associazione.

### Articolo 39 – Norma di rinvio

39.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Il Segretario

Prof.ssa Angela Anna Barranca



Il Presidente

Dr. Angelo Pomicino



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA  
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

15 LUG. 2019

1706

Registrato ..... SERIE III

IL DIRETTORE PROVINCIALE  
Patrizia MUSCAFA 13

IL TECNICO TRAMISSE  
L. Dine... 10/11/19